

## **Regolamento per l'elezione ed il funzionamento dei comitati di partecipazione**

( approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 28.2.2005 e modificato  
con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 in data 29.04.2015 )

.....

### **ART. 1 - ISTITUZIONE DEI COMITATI DI PARTECIPAZIONE.**

1. Il Comune di Montepulciano istituisce i "Comitati di Partecipazione" in armonia con i principi della Costituzione e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 49 dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 2.12.2003.
2. Ciascuna delle frazioni di cui è composto il territorio comunale, ivi compreso il capoluogo, provvederà ad eleggere un proprio Comitato di Partecipazione. Le frazioni sono: Montepulciano Capoluogo, Abbadia di Montepulciano (compreso il nucleo di Ascianello), Acquaviva (compresi i nuclei di Argiano, Cervognano, Salcheto e Tre Berte), Gracciano, Montepulciano Stazione, S.Albino e Valiano

### **ART. 2 - FINALITA'**

1. Attraverso i Comitati di Partecipazione il Comune offre a tutte le comunità presenti nel territorio uno strumento per la piena valorizzazione delle risorse, per lo sviluppo di attività di volontariato a carattere sociale, con particolare attenzione alle problematiche giovanili e della terza età e a quelle relative alla presenza di gruppi di immigrati, al fine di raggiungere una migliore qualità di vita.

### **ART. 3 - COMPITI**

1. Il Comitato di Partecipazione tratta dei problemi locali, tenendo presente la situazione generale del Comune, in particolare:
  - convoca pubbliche assemblee nella frazione;
  - formula proposte riguardo a problemi interessanti la frazione;
  - esprime pareri di propria iniziativa e su richiesta dell'Amm.ne Com.le;
  - deve essere consultato obbligatoriamente dall'Amministrazione Comunale in materia di bilancio, strumenti urbanistici e progetti per spese pubbliche rilevanti;
  - favorisce, promuove e stimola la formazione di associazioni di volontariato nel settore dell'assistenza sociale, delle attività sportive e culturali;
  - promuove e tutela una migliore qualità della vita nelle frazioni, con particolare attenzione all'ambiente;
  - può essere incaricato dall'Amministrazione Comunale di svolgere particolari funzioni o servizi legati ad esigenze della frazione;
  - può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale.

#### **ART. 4 - IL COMITATO.**

1. Ogni Comitato è composto da 7 membri nelle frazioni aventi una popolazione residente superiore a 1.000 unità e nel capoluogo, oppure da 5 membri per le frazioni aventi una popolazione residente uguale o inferiore a 1.000 unità.
2. I Comitati sono eletti con le modalità previste dall'art. 16 del presente Regolamento.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due membri.
4. Della convocazione devono essere informati: il Sindaco, l'Assessore alla partecipazione ed i Consiglieri Comunali residenti nella frazione interessata
5. Nel caso in cui un membro del Comitato non si presenti senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive, regolarmente convocate, potrà essere destituito a richiesta del Comitato stesso con provvedimento del Sindaco e sostituito secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 16.

#### **ART. 5 – ORGANI.**

1. Gli organi dei Comitati di Partecipazione sono: a) il Presidente; b) il Vice Presidente; c) il coordinamento dei Presidenti dei Comitati di Partecipazione.
2. Un membro di ciascun Comitato, incaricato dal Presidente, dovrà svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante e provvedere a trasmettere copia dei verbali al Sindaco e all'Assessore alla Partecipazione.

#### **ART. 6 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE.**

1. Il Presidente rappresenta il Comitato di Partecipazione, convoca e presiede il Comitato stesso, predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle richieste ricevute, dà esecuzione alle decisioni del Comitato e riferisce al Sindaco o all'Assessore preposto sulla situazione della frazione e sulle sue esigenze.
2. Il Vice Presidente supporta il Presidente nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite e lo sostituisce in caso di necessità.

#### **ART. 7 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE.**

1. Il Presidente di ciascun Comitato di Partecipazione sarà eletto con voto segreto a maggioranza assoluta dei membri nella prima riunione del Comitato indetta dal Sindaco o da un suo delegato entro 15 giorni dalla votazione.
2. Con le stesse modalità e nella stessa seduta viene eletto anche il Vice Presidente

#### **ART. 8 – COORDINAMENTO DEI PRESIDENTI.**

1. Il coordinamento dei Presidenti è composto da tutti i Presidenti dei 7 Comitati di Partecipazione.
2. E' convocato dal Sindaco o dall'Assessore preposto, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 Presidenti.
3. Ai Presidenti deve essere inviata la convocazione del Consiglio Comunale

#### **ART. 9 – SEDE.**

1. I Comitati di Partecipazione hanno sede presso i Centri Civici.
2. Il Comitato di partecipazione del capoluogo ha sede presso il Palazzo Comunale.

#### **ART. 10 - DURATA.**

1. Il Comitato di Partecipazione termina alla fine del ciclo amministrativo.
2. La data per l'elezione dei Comitati di Partecipazione sarà fissata con decreto del Sindaco; ove possibile l'elezione dei Comitati potrà avvenire contestualmente alla prima consultazione elettorale utile successiva al rinnovo del Consiglio Comunale, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione competente all'organizzazione di detta consultazione, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo.
3. Nel periodo intercorrente tra la data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale e quella fissata per l'elezione dei Comitati di Partecipazione, gli organi uscenti potranno continuare a svolgere la loro attività istituzionale.
4. I membri dei Comitati che sono divenuti incompatibili a seguito delle elezioni amministrative, a norma di quanto previsto dal nono comma dell'art. 13, saranno sostituiti secondo la previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 16.
5. I comitati resteranno in carica e potranno svolgere le loro funzioni anche se il numero dei componenti sarà ridotto sino ad un minimo di quattro, qualora non si possa provvedere alla surrogazione dei membri uscenti, a norma di quanto previsto dal citato art. 16, non essendoci un congruo numero di sostituti.

#### **ART. 11 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI.**

1. E' compito dell'Amministrazione Comunale informare adeguatamente i cittadini circa la data delle elezioni, le modalità, il luogo e le finalità dell'elezione attraverso manifesti, comunicazioni inviate ad ogni nucleo familiare e qualsiasi altro mezzo che venga ritenuto idoneo allo scopo.

#### **ART. 12 - ELEZIONI.**

2. Nel caso in cui l'elezione dei Comitati di Partecipazione sia abbinata ad altra consultazione elettorale, la data per la votazione dovrà coincidere con quella prevista dall'amministrazione competente.
3. La votazione si terrà nello stesso o negli stessi giorni e con lo stesso orario previsti per la consultazione elettorale principale e saranno utilizzati gli stessi seggi costituiti, secondo le leggi vigenti, per detta consultazione.
4. Qualora l'Amministrazione titolare dell'altra consultazione elettorale non autorizzi l'uso degli stessi seggi, il Sindaco, nel Decreto con cui fissa la data per la votazione per il rinnovo dei Comitati di Partecipazione, indicherà anche il numero e l'ubicazione dei seggi speciali destinati alla raccolta dei voti per detta consultazione e stabilirà i criteri per la costituzione e l'insediamento di questi centri di raccolta del voto.
5. Nel caso in cui l'elezione per i Comitati di Partecipazione non sia, in alcun modo, abbinata ad altra consultazione, la votazione si terrà in una sola giornata presso i Centri di raccolta del voto costituiti secondo quanto previsto dal comma precedente..

6. Delle operazioni di voto relative all'elezione dei Comitati di Partecipazione sarà redatto in ogni seggio un apposito verbale.

### **ART. 13 – REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA ELEZIONE DEI COMITATI DI PARTECIPAZIONE.**

1. Possono votare ed essere eletti tutti i cittadini residenti nel territorio della frazione che siano in godimento dei diritti politici.
2. Possono altresì votare i cittadini stranieri residenti nel Comune che siano in regola con le leggi dello Stato Italiano.
3. I suddetti cittadini di cui al II comma per essere ammessi al voto dovranno inoltrare domanda scritta indirizzata al Sindaco nei termini previsti con Decreto del Sindaco, nella quale dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per esercitare il diritto di voto per l'elezione dei Comitati di Partecipazione. L'Ufficio Elettorale del Comune predisporrà appositi modelli di domanda che dovranno essere approvati dalla Giunta.
4. Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione composta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dall'Ufficiale Elettorale delegato, se esistente.
5. I richiedenti verranno informati dell'esito della domanda e in caso di accoglimento iscritti in apposita lista aggiunta.
6. Nella comunicazione di cui sopra verrà anche indicato il luogo e la data dell'elezione.
7. Non possono essere eletti ed esercitare le funzioni di membro dei Comitati di Partecipazione:  
  
i consiglieri e gli assessori comunali, provinciali e regionali;  
coloro che, indipendentemente dall'età, non abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
8. Possono essere eletti anche i cittadini stranieri in regola con le leggi dello Stato Italiano che risultino residenti nel Comune di Montepulciano da almeno due anni alla data in cui sarà presentata la candidatura.

### **ART. 14 – CANDIDATI.**

1. Le candidature ai Comitati possono essere avanzate sia da Associazioni di cittadini, sia dai Partiti, sia da singoli elettori di ogni frazione.
2. Ciascuna Associazione e ciascun Partito possono proporre non più di sette candidature nelle frazioni aventi una popolazione residente superiore a 1.000 unità e nel capoluogo oppure non più di cinque per le frazioni aventi una popolazione residente uguale o inferiore a 1.000 unità; ogni proposta, collettiva e singola, deve essere accettata dai candidati, mediante dichiarazione e presentata da almeno 20 elettori della frazione che la sottoscrivono. Per le frazioni di Gracciano e Valiano le candidature possono essere presentate e sottoscritte da 15 elettori. I presentatori di ogni lista non possono né sottoscrivere, né essere candidati di altre liste.
3. Le accettazioni delle candidature e le sottoscrizioni delle liste di cui al comma precedente devono essere autenticate. All'autenticazione possono provvedere il

Sindaco, o dipendente del Comune da lui delegato, e gli assessori e consiglieri comunali che comunichino al Sindaco la loro disponibilità per iscritto.

#### **ART. 15 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.**

1. Le candidature devono essere presentate, corredate dall'accettazione dei candidati e dalla firma dei sottoscrittori di lista, entro il termine che sarà fissato con decreto del Sindaco, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge nazionale per la consultazione elettorale cui eventualmente potrà essere, di volta in volta, abbinata l'elezione per il rinnovo dei Comitati di Partecipazione.
2. Le liste dovranno essere composte da un numero di candidati non superiore a sette per le frazioni aventi una popolazione residente superiore a 1.000 unità e per il capoluogo, oppure non superiore a cinque per le frazioni aventi una popolazione residente uguale o inferiore a 1.000 unità. Le liste dovranno essere composte da minimo cinque candidati e dovranno riportare la denominazione che le identifica ed eventualmente un simbolo.
3. Per il rispetto dei principi sulla parità dei sessi, ciascun sesso non potrà avere meno di un terzo dei candidati arrotondato all'unità inferiore.
4. Nei termini previsti dal Decreto Sindacale di cui al comma 1, un'apposita Commissione composta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dall'Ufficiale Elettorale delegato, se esistente, accertata la regolarità delle candidature, provvederà, mediante sorteggio, ad indicare l'ordine con cui le liste saranno inserite nelle schede di votazione e nei manifesti informativi.
5. Le liste dei candidati ammesse saranno esposte nell'Albo del Comune e rese note agli elettori con adeguate forme di pubblicità.
6. Se per una frazione non viene raggiunto in totale il numero minimo di cinque candidati, non sarà tenuta la consultazione elettorale e la frazione rimarrà priva di Comitato di Partecipazione per tutta la durata della legislatura.

#### **ART. 16 – MODALITÀ' DI VOTAZIONE ED ELEZIONE.**

1. Il giorno o i giorni fissati per le elezioni gli elettori potranno esprimere il loro voto nei seggi insediati per la consultazione elettorale cui sarà abbinata quella per il rinnovo dei Comitati di Partecipazione, oppure nei Centri di raccolta del voto appositamente costituiti secondo quanto previsto dal c. 3 dell'art. 12. Dell'espressione di voto sarà presa nota in apposita lista e le schede votate verranno raccolte in un'urna apposita contrassegnata con il nome della frazione per la quale si vota.
2. Ciascun elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza; il voto di preferenza sarà automaticamente attribuito anche alla lista di cui il candidato votato fa parte.
3. Ultimate le operazioni di voto, l'urna contenente le schede votate per l'elezione dei Comitati di Partecipazione sarà sigillata e consegnata ad un addetto del Comune, unitamente al verbale delle operazioni di voto di cui all'art. 12.
4. Allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti provvederà la Commissione di cui agli artt. 13 e 15, coadiuvata da un congruo numero di dipendenti comunali, individuati con atto di Giunta.
5. Con lo stesso atto, la Giunta fisserà il giorno, gli orari ed il luogo ove dovranno svolgersi dette operazioni, e le modalità con cui renderli noti ai cittadini che potranno assistervi.
6. Risulteranno eletti:

- per i Comitati di Partecipazione composti da sette membri: i quattro candidati che hanno ottenuto più preferenze appartenenti alla lista che ha riportato la maggioranza relativa;
  - per i Comitati di Partecipazione composti di cinque membri: i tre candidati che hanno ottenuto più preferenze appartenenti alla lista che ha riportato la maggioranza relativa.
7. Gli altri membri di ciascun Comitato saranno individuati nelle altre liste con metodo proporzionale. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3 ..... sino a concorrenza del numero dei posti da assegnare e, quindi, si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei posti da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti posti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono eletti membri del Comitato di Partecipazione secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza ottenuti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, vengono eletti i più giovani di età.
  9. Per la validità della consultazione, in ogni frazione è necessario il raggiungimento del quorum del 33% degli aventi diritto al voto.
  10. Il Comitato di Partecipazione si considererà insediato anche se il numero degli eletti sarà inferiore a sette, con il limite minimo di cinque.
  11. Di tutte le operazioni di spoglio saranno redatti appositi verbali, uno per ogni Comitato di Partecipazione.
  12. I suddetti verbali saranno poi trasmessi al Consiglio Comunale, per gli adempimenti di competenza.
  13. Il Consigliere decaduto o dimissionario verrà surrogato dal primo dei non eletti, della stessa lista, ove possibile. In mancanza di ciò, il Comitato continuerà ad esercitare le proprie funzioni con un numero ridotto di membri, che non potrà comunque essere mai inferiore a 5.